

**CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 83473 DEL 1
AGOSTO 2014 ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DECRETO LEGGE N.
54/2013, CONVERTITO IN LEGGE N. 85/2013**

Premesso che:

- E' stato firmato in data 1 agosto 2014 il Decreto Interministeriale n. 83473 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013;
- la Regione si riserva di:
 - a. individuare, con accordo quadro stipulato in sede regionale con le Parti Sociali e Sindacali, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, le priorità di intervento in sede regionale e le modalità per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana;
 - b. concordare con le Parti Sociali e Sindacali, così come previsto dall'art. 6 comma 3 delle "disposizioni finali e transitorie" del suddetto Decreto, le modalità di concessione di trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2, entro il limite di spesa del 5% delle risorse ad esse attribuite;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 10 luglio 2014, dopo aver esaminato la bozza del Decreto Ministeriale in oggetto, in coerenza con il parere già espresso in Conferenza Stato Regioni in data 19 dicembre 2013, ha ritenuto opportuna, ove fosse confermato il testo esaminato, la restituzione della competenza autorizzativa degli ammortizzatori sociali in deroga allo Stato;
- ritenuto che il nuovo testo del Decreto debba essere nuovamente oggetto di esame della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per una valutazione definitiva;
- nelle more di questa verifica, e atteso che il Decreto è entrato in vigore il 4 agosto 2014, data di pubblicazione dello stesso,

Si dispone quanto segue:

- Le disposizioni contenute nella Circolare della Regione Toscana del 29 maggio 2014 cessano di aver efficacia per tutti gli accordi stipulati successivamente al 3 agosto 2014;
- per gli accordi stipulati a partire dal 4 agosto 2014 si applicano i criteri previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 di cui si riportano di seguito le principali novità:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

- possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.I. 83473 del 1° agosto 2014 solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile;
- il trattamento può essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:
 - a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
 - b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
 - c. crisi aziendali;
 - d. ristrutturazione o riorganizzazione;
- in nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa;
- il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli

apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014, e di almeno 12 mesi per gli anni successivi;

- allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue;
- in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso:
 - a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno;
 - b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno;
- nel computo dei periodi di cui sopra, si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in relazione a ciascuna unità produttiva;
- per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva, e comunque nei limiti sopra indicati;
- l'azienda presenta, in via telematica, all'INPS e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda;
- le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento;

MOBILITA' IN DEROGA

- la mobilità in deroga può essere concessa ai lavoratori disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, e provengano da imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile;
- al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all'INPS entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione;
- nel corso dall'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:
 - a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente 5 mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili;
 - b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili. Per tali lavoratori il periodo di fruizione

complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi;

- a decorrere dall'anno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi;
- a decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso;

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E MOBILITA' IN DEROGA

- i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Firenze, 4 / 08 /2014

Francesca Giovani
Dirigente Settore Lavoro

